



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**NORME REGOLAMENTARI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE NEL CIMITERO COMUNALE – MODIFICA.**

**IL SINDACO**

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 6 del 12/06/2002, con la quale, al fine di regolamentare l'intera materia, si disciplinavano le modalità ed i criteri di concessione di tombe di famiglia, loculi e cellette;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione Consiliare n. 20 del 20/12/2010 con la quale, al fine di rendere la suddetta disciplina maggiormente adeguata alle esigenze e richieste dei cittadini, si definivano le seguenti modalità di concessione esclusivamente per la tumulazione nei loculi:

- **Loculi**

La concessione di loculi potrà essere effettuata unicamente a fronte dei seguenti casi:

a) per la tumulazione di persone decedute residenti nel Comune al momento del decesso o che abbiano compiuto 65 anni di età;

b) per la tumulazione di persone che, ricoverate in case di cura o di riposo, abbiano dovuto variare la propria residenza dal Comune di Caselette a quello ove è ubicata la struttura ospitante al fine di poter usufruire dell'assistenza sanitaria, equiparandole ai residenti;

c) per la tumulazione del coniuge e parenti di 1° grado ascendente e discendente, purché afferenti a persone residenti nel Comune al momento del decesso e ivi sepolte o viventi e residenti nel Comune da almeno 10 anni;

d) per la tumulazione di persone non residenti nel Comune di Caselette ma che siano state residenti nel Comune di Caselette per almeno 15 anni: in questo caso è concesso l'acquisto di un loculo solo in ultima fila del blocco di loculi in vendita;

AL MOMENTO del decesso di uno dei coniugi o convivente è data facoltà all'altro vivente di ottenere la concessione del loculo limitrofo, qualunque sia l'età (la convivenza deve essere dimostrata con la presentazione del certificato anagrafico e deve sussistere al momento del decesso);

RICHIAMATA infine la deliberazione Consiliare n. 36 del 25/11/2011 con la quale venivano modificate le norme regolamentari relative alla concessione delle cellette nel cimitero comunale, di cui alle suddette deliberazioni consiliari n. 6 del 12/06/2002 e n. 20 del 20/12/2010, estendendo la disciplina prevista per la concessione dei loculi alle cellette;

RITENUTO opportuno intervenire normativamente modificando la predetta regolamentazione, in considerazione del fatto che risulta opportuno limitare la concessione di loculi e cellette ai casi strettamente necessari, stante la limitata disponibilità degli stessi nel cimitero comunale;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire quanto segue:

La concessione di loculi e cellette potrà essere effettuata unicamente a fronte dei seguenti casi:

- a) residenti in Caselette al momento del decesso;
- b) all'atto del decesso, al coniuge o convivente viene concesso il diritto al loculo o celletta limitrofe; al coniuge è equiparato il/la convivente che risulti tale secondo una convivenza di fatto regolarmente registrata, risultante nello stesso stato di famiglia del defunto;
- c) deceduti non più residenti ma residenti in passato per almeno 15 anni consecutivi (in questo caso si ha diritto all'ultima fila in alto).

DI DARE ATTO che rimane invariata la disciplina della concessione delle tombe di famiglia e la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo e nelle cellette (purché sia sempre assicurata la disponibilità di accogliere il feretro), di parenti e affini del titolare della concessione e del proprio coniuge, anche se non residenti in Caselette all'atto del decesso;

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

*Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati*

1)- DI MODIFICARE le norme regolamentari relative alla concessione dei loculi e cellette nel cimitero comunale, di cui alle deliberazioni consiliari n. 6 del 12/06/2002, n. 20 del 20/12/2010 e n. 36 del 25/11/2011, che per quanto concerne la disciplina prevista per la concessione dei loculi e delle cellette, viene così nuovamente regolamentata:

La concessione di loculi e cellette potrà essere effettuata unicamente a fronte dei seguenti casi:

- a) residenti in Caselette al momento del decesso;
- b) all'atto del decesso, al coniuge o convivente viene concesso il diritto al loculo o celletta limitrofe; al coniuge è equiparato il/la convivente che risulti tale secondo una convivenza di fatto regolarmente registrata, risultante nello stesso stato di famiglia del defunto;
- c) deceduti non più residenti ma residenti in passato per almeno 15 anni consecutivi (in questo caso si ha diritto all'ultima fila in alto).

2)- DI DARE ATTO che rimane invariata la disciplina della concessione delle tombe di famiglia, come segue:

- **Tombe di famiglia**

La tomba di famiglia è concessa esclusivamente ai residenti nel Comune da almeno un anno. Vi possono essere sepolti:

- il titolare ed il coniuge, i genitori ed i figli di entrambi anche se già sepolti altrove;
- parenti ed affini di entrambi (titolare e coniuge):

- a) fino al secondo grado anche se non residenti a Caselette al momento del decesso;
- b) per i gradi successivi di parentela ed affinità solo se residenti a Caselette.

Possono essere ivi sepolti anche gli eventuali conviventi del titolare della concessione, purché la volontà del concessionario sia adeguatamente documentata.

3)- DI DARE ATTO che, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo e nelle cellette (purché sia sempre assicurata la disponibilità di accogliere il feretro), di parenti e affini del titolare della concessione e del proprio coniuge, anche se non residenti in Caselette all'atto del decesso;

4)- DI DARE ATTO che ogni norma in materia in contrasto con quanto stabilito nel presente atto si intende abrogata, fatta salvi i diritti soggettivi acquisiti.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 28/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Dott. Alberto CANE

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentita l'illustrazione del Sindaco;

Sentito l'intervento del Consigliere di Minoranza del "Gruppo Movimento 5 Stelle Caselette" Sig. Meinardi Davide, che pur dichiarandosi favorevole alle modifiche osserva come l'Amministrazione sia incoerente, perché da un lato rileva la carenza di cellette e loculi, e dall'altro ha bocciato l'ipotesi di ampliare il cimitero comunale;

Interviene quindi il Sindaco, che nega vi sia l'incoerenza lamentata dal Consigliere Sig. Meinardi poiché nell'ultima variazione si è prevista la variazione del Piano Regolatore Cimiteriale, che consentirà di realizzare nuovi loculi nell'ambito del perimetro esistente;

Sentito l'intervento del Consigliere Sig. Rigoletti, i loculi avranno concessione trentennale che poi a mano a mano verranno dismessi;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri votanti	11
Astenuti	==
Voti favorevoli	11
Voti contrari	==

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**

F.to: BANCHIERI Pacifico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/10/2017 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 12/10/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[     ] è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**